



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG 7179621AAB; PROCEDURA INDETTA PER I SEGUENTI COMMITTENTI: UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA; COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO; COMUNE DI MONTE SAN PIETRO; COMUNE DI SASSO MARCONI; COMUNE VALSAMOGGIA; COMUNE DI ZOLA PREDOSA; AZIENDA SPECIALE ASC INSIEME; ADOPERA SRL

CHIARIMENTI

QUESITO n. 1:

Per ognuno dei seguenti enti: Comune di Monte San Pietro, Comune di Sasso Marconi, Comune di Valsamoggia, Unione dei Comuni e ASC Insieme, chiediamo di indicare relativamente alla polizza di responsabilità civile danni materiali (polizza RCT-RCO) le seguenti informazioni:

- a) entità monetaria della franchigia in corso;
- b) modalità di gestione della franchigia frontale (diretta a carico dell’assicurato SIR, SIR con affidamento a società di gestione “in questo caso indicare il gestore in corso”, SIR mista, a carico dell’assicuratore, altra forma di gestione da specificare);
- c) numero dei sinistri complessivi denunciati (comprensivi anche di quelli in SIR) per i seguenti esercizi 2014-2015-2016-2017;
- d) tabulato complessivo dello stato dei sinistri con indicazione per ogni evento occorso degli importi liquidati, posti a riserva e descrizione evento. Le informazioni dovranno avere come periodo di osservazione gli esercizi 2014-2015-2016-2017

RISPOSTA n. 1:

Si stanno predisponendo i dati dei singoli Enti che verranno pubblicati entro il termine indicato nel bando di gara.

QUESITO n. 2:

- Con riferimento all’art. 3, comma 16, del Capitolato Speciale d’Appalto chiediamo conferma che l’attività richiesta al broker si sia solo una mera attività di assistenza per la definizione del valore del patrimonio immobiliare e non una attività di valutazione e stima ai fini assicurativi che non rientra nelle competenze del broker riconosciute ex lege e che implicherebbe la cessione dell’attività in subappalto. Forma, il subappalto, espressamente esclusa dalle prescrizioni del bando di gara.
- Con riferimento all’assegnazione del punteggio dei cui alla lettera C.1 (punti 10) si chiede se oltre alla formazione il punteggio assegnabile venga riconosciuto anche nel caso di prestazione di servizi accessori ulteriori differenti dalla formazione. Vale a dire

se al punto C.1 debbano essere sviluppate solo proposte di formazione (uniche oggetto di assegnazione del punteggio riconosciuto) o sia consentito al concorrente sviluppare anche proposte di ulteriori servizi accessori che comportano nell'ambito del punteggio complessivo assegnabile (punti 10) il riconoscimento di un punteggio proprio.

RISPOSTA n. 2:

- *L'articolo 3 comma 16 dispone testualmente:
"16. Impegnarsi, in sede di gara per il servizi assicurativi degli Enti, a dare assistenza per la definizione del valore del patrimonio immobiliare dei singoli Enti attraverso soggetti accreditati a tale funzione (iscrizione ad appositi albi di valutatori)."
Si ritiene che sia attività di mera assistenza per la definizione del valore del patrimonio immobiliare degli Enti al fine della procedura di gara, partendo da un dato fornito dall'Ente stesso e verificando che lo stesso sia in linea con il mercato; tale attività potrà essere supportata, a scelta del Broker, da soggetti esperti in materia.*
- **Con riferimento al punteggio assegnato *purtroppo, per mero errore materiale, vi è stata una formulazione errata del punto C; in particolare la specificazione per ogni punto (C1 e C2) è stata invertita. Di seguito la formulazione esatta con la l'esatta dicitura che sostituisce la precedente; il punteggio rimane invariato:***

PUNTO c)	
c.1) indicazione dei servizi accessori e complementari al servizio oggetto dell'appalto, che l'offerente rende disponibili nonché modalità e tempistica della loro applicazione; a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenza legale per eventuali sinistri; messa a disposizione di periti per la trattazione dei sinistri; etc.	max punti 10
c.2) attività di consulenza nell'ambito della formazione efficace e continuativa del personale dei diversi Committenti in materia; in particolare il concorrente dovrà specificare gli argomenti oggetto di trattazione, il corpo docente, il calendario dei corsi di formazione, la durata dei corsi, il programma, il materiale fornito, sede ed organizzazione degli stessi (se previste dispense, file, altro etc.). Resta inteso che verranno preferiti i corsi organizzati presso la dell'Unione.	max punti 5
TOTALE	PUNTI 15

Viene pubblicato il nuovo prospetto corretto di descrizione con punteggio invariato.

QUESITO n. 3:

- Con riferimento alla procedura in argomento e richiamando il punto 7 dell'art. 3 allegato 1 CSA, si chiede:
 - quali tra gli Enti e Aziende Citati hanno una copertura assicurativa di responsabilità civile (RC) con autorizzazione in forma SIR;
 - per ognuno di essi, a quanto ammonta tale livello di SIR;
 - il numero dei sinistri che, su base annua, mediamente ricadono nella SIR.
- Inoltre, si richiede se quali Enti/Aziende con polizza RC in SIR già si avvalgono di un soggetto terzo (Loss Adjuster) per la gestione dei sinistri ricadenti in tale ambito e, conseguentemente, se le prestazioni richieste al citato p. 7 art. 3 riguardino una attività di Loss Adjusting per gli Enti/Aziende che non si avvalgono di altri soggetti terzi e, in caso di risposta affermativa, si chiede conferma che tali prestazioni non confliggano con il disposto dell'art. 15 del citato documento stante che questa è una attività direttamente preclusa alle Società di brokeraggio assicurativo.

RISPOSTA n. 3:

- *Si veda quanto risposto al quesito n. 1 per gli Enti che sono indicati. Si precisa che per i Comuni di Casalecchio di Reno e di Zola Predosa e per la Società Adopera Srl la gestione è a franchigia frontale;*
- *L'articolo 3 comma 7 dispone testualmente:
"7. Assistenza tecnica e gestione dei sinistri, sia quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiante sia di danneggiato, e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e passivi); assistenza inoltre nella gestione dei sinistri passivi di importo inferiore a quello indicato in SIR per gli Enti che hanno optato per tale scelta assicurativa (in particolare con riferimento alla polizza di RCT-RCO);"
Si ritiene che sia attività del broker dare consulenza e assistenza tecnica nella gestione di tutti i sinistri degli Enti/Aziende. La realtà dei diversi committenti è diversa, ciò non toglie che il Servizio di Brokeraggio assicurativo di consulenza, assistenza tecnica e gestione debba potersi adattare alla singola realtà non configurandosi nel subappalto. Si specifica che la gestione dei sinistri sotto SIR è chiarita nella risposta al quesito n. 1 per gli Enti ivi indicati. Per i Comuni di Casalecchio di Reno, di Zola Predosa e per la Società Adopera Srl la franchigia frontale è gestita direttamente dall'assicuratore.*

QUESITO n. 4:

- Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente siamo a chiederVi di volerVi cortesemente confermare che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (come da Allegato 1 - Modello B predisposto dalla Stazione Appaltante) possa essere resa dal Legale Rappresentante della società in nome e per conto di tutti i soggetti in carica e cessati previsti dalla normativa vigente (cfr. Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016).
- In relazione alla compilazione dell'offerta economica, segnaliamo che il servizio di brokeraggio assicurativo rientra tra quelli di natura intellettuale e, pertanto, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 novellato dal D. Lgs. 56/2017, i costi aziendali relativi alla sicurezza ed alla manodopera non devono essere indicati nell'offerta economica.
- Infine, per quanto concerne l'Offerta tecnica, vi chiediamo cortesemente di precisare quanto segue:
punto C1) se tra i servizi aggiuntivi sarà valutata solamente l'attività di formazione del personale ovvero se saranno valutati anche altri servizi accessori e complementari al servizio;
punto C2) viene richiesta nuovamente l'attività di formazione e si fa poi riferimento ad es. all'assistenza legale per eventuali sinistri ed alla messa a disposizione di periti per la trattazione dei sinistri. Innanzitutto vi chiediamo di precisare, dato che la formazione sarà descritta al punto C1, se si possa essere qui descritta l'attività di consulenza in materia assicurativa. In secondo luogo, precisandovi che l'assistenza legale e le perizie esulano dalle attività proprie delle società di brokeraggio assicurativo, Vi chiediamo di confermarci che il broker dovrà unicamente fornire consulenza assicurativa ai legali/periti incaricati dall'Unione.

RISPOSTA n. 4:

- *Sarebbe più opportuno che ognuno dei soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 provvedesse alla propria dichiarazione; ciò non esclude che tale dichiarazione possa essere resa dal legale rappresentante per tutti i soggetti; il legale rappresentante si assume la responsabilità rispetto a quanto dichiara. La dichiarazione dovrà essere*

conforme all'allegato 1 – mod. B compreso quanto indicato in materia di antimafia (D. Lgs. 159/2011). La dichiarazione potrà essere cumulativa.

- *Non essendoci indicazioni univoche in tal senso da parte della giurisprudenza si ritiene che sia opportuno che l'offerta sia compilata nella sua interezza con indicazione dei costi relativi alla sicurezza ed alla manodopera.*
- *Si veda quanto risposto al quesito n. 2. Si precisa che l'offerente potrà indicare tutti i servizi accessori che intende mettere a disposizione del contraente.*

Acquisito il parere dei RUP
La Responsabile del Servizio Associato Gare
Dr.ssa Barbara Bellettini